




## CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

*Trasmissione via pec*

CORTE DEI CONTI



0009304-29/11/2018-SC\_VEN-T97-P

Al Presidente del Consiglio  
Comunale

Al Sindaco  
del Comune di

**DUE CARRARE (PD)**

e per il tramite dell'Ente

All'Organo di revisione economico-  
finanziaria  
del Comune di

**DUE CARRARE (PD)**

**Oggetto: trasmissione delibera n. 477/2018/PRSE del 13 novembre 2018**

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 477/2018/PRSE, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 13 novembre 2018.


Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Letizia Rossini



CORTE DEI CONTI



Deliberazione n. <sup>477</sup> /2018/PRSE/DUE CARRARE



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza del 13 novembre 2018*

*composta dai magistrati:*

Diana CALACIURA TRAINA	Presidente
Maria Laura PRISLEI	Consigliere
Gianpiero PIZZICONI	Consigliere
Tiziano TESSARO	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Francesca DIMITA	Primo Referendario
Elisabetta USAI	Primo Referendario relatore

\*\*\*\*\*

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;


VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;



VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR del 30 maggio 2016, recante le *"Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2015"* emendata in correzione di un errore materiale con successiva deliberazione n. 29/SEZAUT/2016/INPR del 20 ottobre 2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 24/SEZAUT/2016/INPR del 9 giugno 2016, recante le *"Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Bilancio di previsione 2016-2018"*;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 49/2017/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2017;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2015 e la relazione sul bilancio di previsione 2016-2018, redatte dall'Organo di revisione del Comune di DUE CARRARE (PD);


VISTA l'ordinanza del Presidente n. 55/2018 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il relatore, Primo Referendario Elisabetta Usai;

#### FATTO E DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e 167, L. 266/2005 (Legge finanziaria 2006) stabilisce che *"gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo"* (di seguito, "Questionario") sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2016/INPR e n. 24/SEZAUT/2016/INPR rispettivamente per il rendiconto 2015 e per il bilancio di previsione 2016-2018).

L'art. 148-*bis* del D.Lgs. 267/2000, inserito nel Testo unico degli enti locali dall'art. 3 del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* (*"verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti."*), ne definisce l'ambito (*"Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle*



*partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente") e stabilisce gli effetti delle relative risultanze ("Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria").*


Occorre considerare che l'esercizio 2015 segna il definitivo passaggio alla contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/2016/INPR, che completa le indicazioni offerte con le precedenti deliberazioni n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR relative a istituti centrali per la nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

In particolare, gli Enti locali non sperimentatori, ai sensi dell'art. 11, commi 12 e 13, del D.lgs. 118/2011, hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, aventi valore a tutti gli effetti giuridici, ai quali hanno affiancato i nuovi schemi di bilancio armonizzato, con funzione conoscitiva e, dal 1° gennaio 2015, hanno adottato il principio della competenza finanziaria potenziata, mentre gli enti che hanno partecipato nel 2014 alla sperimentazione, ai sensi del citato art. 11, comma 15, del suddetto decreto, hanno adottato gli schemi di bilancio armonizzati, ai quali hanno affiancato, con finalità conoscitiva, gli schemi previgenti.

Si rammenta, inoltre, che il 2015 è stato l'ultimo esercizio di applicazione del Patto di stabilità interno, superato dalla nuova disciplina sul pareggio di bilancio introdotta dalla L. cost. 1/2012, di modifica dell'art. 81, comma 6, Cost., a cui è stata data attuazione con la L. 243/2012.

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente; una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione "di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio" (Corte cost. 60/2013), la Sezione accerta anche criticità suscettibili di Due arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri



dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

Ciò premesso, tenuto conto degli esiti del controllo per il precedente esercizio, di cui alla delibera n. 2/2018/PRSE, sulla base dell'esame della documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio 2015 e al Bilancio di previsione 2016-2018, si evidenziano, per il 2015, le seguenti criticità.

1. Preliminarmente, all'esame dei valori e delle informazioni contenute nei Questionari prodotti alla Sezione, si osserva quanto segue in merito alla dichiarazione resa dall'Organo di revisione in calce alla nota di risposta istruttoria n. 14604/2018 che, testualmente, enuncia che *"Il Revisore dei Conti, pur avendo predisposto il SIQUEL Rendiconto 2015 ed inviato lo stesso alla Corte dei Conti in data 14 marzo 2017, precisa di essere stato nominato Revisore dei Conti del Comune di Due Carrare con deliberazione di C.C. n. 20/2016 a partire dal 1 maggio 2016 e fino al 30 aprile 2019, quindi non ha partecipato al controllo del Rendiconto 2015 e del Bilancio di previsione 2016-2018. Il Revisore, preso atto delle dichiarazioni del Sindaco, sottoscrive il parere come richiesto e nulla più rilevare"*.


Tale dichiarazione deve essere vagliata alla luce del combinato disposto dell'art. 1, commi 166 e 167, della L. 266/2005, in base al quale, come noto, *"gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo"* sulla base dei *"criteri e linee guida"* predisposti dalla Corte dei conti.

La compilazione dei Questionari rappresenta, quindi, l'oggetto di uno specifico dovere di ufficio che si innesta nella funzione di raccordo con la Corte dei conti, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, nell'ambito delle competenze dell'Organo di revisione contabile dell'ente locale definite dall'art. 239 TUEL, a prescindere dall'avvicendamento tra Revisori.

Le dichiarazioni rese dal Comune in sede di integrazione istruttoria, pertanto, devono essere vagliate e verificate dal Revisore alla luce dei menzionati obblighi.

2. Per ciò che concerne la gestione dei residui del Comune, si osserva che l'incidenza percentuale dei residui attivi risalenti agli anni precedenti al 2015 sul totale dei residui attivi di fine esercizio è pari al 61,75%, mentre la corrispondente incidenza relativa ai residui passivi è pari soltanto all'1,86%.

Ciò evidenzia che mentre la quasi totalità dei residui passivi sono sorti nell'esercizio 2015, la maggior parte dei residui attivi si riferiscono ad esercizi finanziari precedenti a quello di riferimento, nonostante una massiccia cancellazione rispetto ai valori di inizio esercizio (- 47,75%). Più precisamente, dalla successiva tabella inviata dall'Ente, in allegato alla citata nota di risposta, risulta che i residui attivi afferenti ad esercizi finanziari antecedenti al 2015 incidono del 61,75% sul totale.



ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI								41
RESIDUI	Esercizi precedenti	2011	2012	2013	2014	2015	Totale	
<b>ATTIVI</b>								
Titolo I						59.593,63	59.593,63	
di cui Tassutari							0,00	
di cui F.S.R. e F.S.						21.818,07	21.818,07	
Titolo II				7.000,00		65.602,02	72.502,02	
di cui traaf. Stato							0,00	
di cui traaf. Regione				7.000,00			7.000,00	
Titolo III				1.796,00	9.218,82	2.800,00	13.814,82	
di cui Te							0,00	
di cui Fatt. Attivi							0,00	
di cui sanzioni CdS							0,00	
Tot. Parte corrente	0,00	0,00	0,00	8.796,00	9.218,82	124.886,85	142.900,27	
Titolo IV						77.568,57	77.568,57	
di cui traaf. Stato							0,00	
di cui traaf. Regione							0,00	
Titolo V	308.867,86						308.867,86	
Tot. Parte capitale	308.867,86	0,00	0,00	0,00	0,00	77.568,57	386.436,43	
Titolo VI							0,00	
<b>Totale Attivi</b>	<b>308.867,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.796,00</b>	<b>9.218,82</b>	<b>202.454,22</b>	<b>629.336,70</b>	
<b>PASSIVI</b>								
Titolo I						420.826,20	420.826,20	
Titolo II						785.798,54	785.798,54	
Titolo III							0,00	
Titolo IV	18.994,39	3.850,00	375,00	1.038,80	800,00	11.746,90	34.803,89	
<b>Totale Passivi</b>	<b>18.994,39</b>	<b>3.850,00</b>	<b>375,00</b>	<b>1.038,80</b>	<b>800,00</b>	<b>1.218.370,64</b>	<b>1.241.428,62</b>	

In argomento, l'Ente ha riferito di aver provveduto ad incassare tutti i residui attivi nel corso del 2016, come si dirà d'appresso.


La Sezione, pertanto, si riserva di verificare negli esercizi successivi quanto comunicato dall'Ente.

3. Il Comune non ha predisposto, a fine esercizio 2015, alcun accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

A tale proposito, l'Organo di revisione, nella propria Relazione al rendiconto 2015 (pag. 26), afferma che "non è stato effettuato alcun accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità ai sensi del punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2, perché non esistono residui non incassati al 31/12/2015".

Tanto è stato confermato dall'Ente con la menzionata nota n. 14604/2018 nella quale si afferma che "si è ritenuto di non provvedere all'accantonamento al FCDE, trattandosi di incassi certi di pagatori perfettamente solvibili (Stato, Regione, Fondazione Cassa Risparmio) e, come precisato, i residui attivi citati sono stati tutti introitati nel corso dell'esercizio 2016".

Come noto, la congruità dell'accantonamento al Fondo in esame deve essere valutata, secondo quanto indicato all'esempio n. 5, All. 4/2, D.lgs. 118/2011, in termini di rischio prospettico sulla base dell'andamento degli incassi dei precedenti esercizi e non in



relazione all'avvenuta successiva riscossione dei residui.

Occorre, pertanto, che il Comune predisponga con particolare rigore e la massima prudenza l'accantonamento in esame, suscettibile di incidere in termini rilevanti nell'effettività dell'avanzo di amministrazione.

4. Per ciò che concerne gli organismi partecipati dal Comune, si osserva quanto segue.

Preliminarmente, si rileva una non completa valorizzazione dei campi della banca dati delle partecipazioni del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 17, commi 3 e 4, del D.L. 90/2014.


Per quanto riguarda i consorzi Padova Sud e Padova Quattro, il Comune, con la nota n. 14604/2018, ha precisato che la mancanza dei relativi dati si deve alla mancata trasmissione, da parte del Consorzio Padova Sud, dei bilanci (sia preventivi, sia consuntivi) relativi all'anno 2015.

L'Ente, inoltre, fornisce un breve aggiornamento della titolarità delle partecipate dirette e indirette. A tale proposito, occorre ricordare che, anche in presenza di partecipazioni minoritarie, tali da generare un presumibile basso impatto negli equilibri dell'Ente dei risultati di esercizio negativi o dei deterioramenti patrimoniali, occorre rappresentare compiutamente il proprio portafoglio societario e costantemente monitorare anche tutti i soggetti partecipati, soprattutto nelle ipotesi di scarsa remuneratività e precario equilibrio patrimoniale, avendo cura di verificare se sia stata effettuata l'eventuale svalutazione da parte della partecipante diretta con riferimento alle proprie immobilizzazioni finanziarie da partecipazione.

Il Comune aggiunge che alla data di approvazione del rendiconto 2015 *"la situazione del Consorzio Padova Sud era in effetti molto incerta; tale incertezza sembra in fase di dipanamento solo negli ultimi giorni, con l'approvazione lo scorso 10 agosto, da parte dell'Assemblea dei Sindaci, dei bilanci relativi agli anni 2016 e 2017 (...). A ogni buon conto, già in sede di bilancio previsionale 2017-19 sono stati accantonati nel nostro bilancio, già a valere sul risultato della gestione 2016, 202.745,80 euro per coprire le eventuali perdite dei due sunnominati consorzi (che risulta nel prospetto dimostrativo della ripartizione dell'Avanzo di amministrazione dal 2016 in poi quale "Fondo perdite società partecipate")"*.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 17 dello Statuto del Consorzio, *"Gli Enti aderenti al Consorzio si impegnano a provvedere sempre alla copertura degli eventuali costi sociali dei servizi erogati dal Consorzio, garantendo il pareggio economico e la sostenibilità finanziaria degli investimenti anche per gli esercizi successivi. Nel caso in cui gli investimenti prevedano la contrazione di mutui, gli Enti beneficiari dei servizi per i quali vengono contratti tali mutui, dovranno garantire le fidejussioni di cui all'art. 207 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii."* (comma 5) e *"Al consorzio si applicano in quanto compatibili le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii."* (comma 7).

Impregnata ogni eventuale responsabilità nella gestione del Consorzio, si raccomanda di proseguire nella verifica degli oneri che possano scaturire dalla vicenda in esame e la conseguente predisposizione di adeguati accantonamenti agli appositi fondi per la



copertura dei relativi rischi.

### PQM

la Sezione regionale di controllo per il Veneto:

- raccomanda una costante verifica dell'efficienza nella gestione dei residui e massima prudenza e rigore nella predisposizione dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità;

- raccomanda l'integrale compilazione della banca dati delle partecipazioni del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 17, commi 3 e 4, del D.L. 90/2014 e il costante monitoraggio della situazione economico-patrimoniale e finanziaria delle partecipazioni, anche indirette, e dei Consorzi nella titolarità del Comune.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 33/2013.


Copia della presente pronuncia sarà trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di DUE CARRARE (PD).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 13 novembre 2018.

Il Magistrato relatore

Elisabetta Usai  


Il Presidente

Diana Calaciura Traina  


Depositata in Segreteria il 27 NOV. 2018

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Letizia Rossini  